

Ente acque della Sardegna

(L.R. 6 dicembre 2006, n° 19)

Il Commissario Straordinario

Oggetto: atto di riassunzione del giudizio RG n. 10807/2013 dinnanzi al TAR Lazio notificato presso l'Enas in data 09/12/2014 ad istanza del Consorzio Stabile Aedars s.c.a.r.l. per l'annullamento dell'informativa prefettizia interdittiva prot. n. 193986/Area I bis/O.S.P. emessa dalla Prefettura di Roma in data 27/09/2013 nei confronti dell'appaltatore Consorzio Stabile AEDARS SCARL e del conseguente recesso dell'Ente acque della Sardegna (Determinazione del Direttore del Servizio Appalti e Contratti n. 1127 dell'11.11.2013) dal contratto rep. n. 12057 del 26.1.2010 - lavori di Progettazione ed esecuzione dei lavori denominati "Schema idrico del Flumineddu per l'alimentazione irrigua della Marmilla - Opere di adduzione ed attrezzamento irriguo della Bassa Marmilla alimentato dallo schema idrico Flumineddu - Tirso - Flumendosa" - non costituzione in giudizio

L'anno 2014, il giorno ventidue, del mese di dicembre nella sede di Cagliari, via Mameli, 88, il Commissario Straordinario Avv. Giuseppe Verona, nominato con decreto del Presidente della Regione n. 123 del 29.10.2014 su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 43/29 del 28 ottobre 2014;

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 e ss.mm, che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa - istituito con R.D.L. 17.05.1946 n° 498 - ente strumentale della Regione, in Ente acque della Sardegna (Enas) per la gestione del sistema idrico multisettoriale regionale;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna;

VISTA la L.R. 15.05.1995 n° 14 di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali e ss.mm.;

VISTA la L.R. 23.08.1995 n° 20 di semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e degli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale e ss.mm.;

VISTA la L.R. 13.11.1998, n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale e ss.mm.;

VISTA la L. R. 2.08.2006, n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna e ss.mm.;

VISTA la delibera dell'Amministratore Unico n. 5 del 21 febbraio 2014 concernente "Approvazione del Bilancio di Previsione 2014 e Pluriennale 2014-2016" approvata dalla Giunta Regionale con delibera n. 8/8 del 27 febbraio 2014;

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale f.f. ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15.5.1995 n.14;


PREMESSO che il Tar del Lazio - sede di Roma sez. I Ter - con ordinanza n.655/2014 ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e la competenza del TAR Sardegna in relazione al giudizio instaurato con ricorso RG 10807/2013 dal Consorzio Stabile Aedars s.c.a.r.l. per l'annullamento, previa sospensiva, dell'informativa prefettizia interdittiva prot. n. 193986/Area I bis/O.S.P. emessa dalla Prefettura di Roma in data 27/09/2013 e del conseguente recesso dell'Ente acque della Sardegna dal contratto rep. n. 12057 del 26.1.2010 relativi ai lavori in oggetto (Determinazione del Direttore del Servizio Appalti e Contratti n. 1127 dell'11.11.2013);

PREMESSO che avverso tale ordinanza il Consorzio Aedars ha proposto impugnazione tramite regolamento di competenza dinnanzi al Consiglio di Stato;

RILEVATO che con ordinanza n. 30 del 07/11/2014, l'Adunanza Plenaria, conformemente ad altre pronunce su altre interdittive emesse sempre a carico del Consorzio e di identico contenuto a quella relativa al contratto Enas, modificando il proprio precedente orientamento alla stregua dello *ius superveniens*, ha stabilito il principio di diritto in forza del quale, esplicando l'informativa prefettizia effetti ultraregionali, competente a conoscere dell'impugnazione della stessa è il TAR del luogo dove ha sede la Prefettura che lo ha adottato e che tale Tribunale rimane competente anche in caso di contestuale impugnazione dell'informativa e degli atti applicativi adottati dalla stazione appaltante;

Il Commissario Straordinario

Avv. Giuseppe Verona



RILEVATO che nelle more di tale giudizio, concernente specificamente l'informativa prefettizia interdittiva n. 193986/2013 e il conseguente provvedimento di recesso adottato dall'Enas, il Tar del Lazio - dichiarato competente in relazione all'impugnativa di altre informative interdittive di identico contenuto a quelle di cui al giudizio RG 10807/2013 coinvolgente l'Enas - con sentenze n. 3048 e 3049 del 20.03.2014 - a tutt'oggi pienamente esecutive e non definitive in pendenza il relativo giudizio di impugnazione - accogliendo il ricorso proposto dalla società Aedars, ha annullato le suddette misure interdittive;

VISTO l'atto di riassunzione del giudizio RG n. 10807/2013 notificato presso l'Enas in data 09/12/2014, dinnanzi al TAR Lazio dichiarato competente a seguito dell'ordinanza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 30/2014;-

CONSIDERATO che il giudizio RG 10807/2013 verrà conseguentemente definito dal medesimo TAR Lazio che ha già pronunciato le sentenze nn. 3048 e 3049 di annullamento di altre misure interdittive a carico del Consorzio aventi identico contenuto a quelle di cui al giudizio coinvolgente l'Enas;

CONSIDERATO che a seguito di informativa prefettizia da cui risulti il tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 91 del Codice della normativa antimafia, si realizza una condizione legale di risoluzione del rapporto contrattuale con le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 94 del Codice medesimo, in ordine alla quale l'Amministrazione non ha né alcun onere di verifica né alcun potere discrezionale, salvo il caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione;

VALUTATO, dunque, che nel giudizio RG 10807/2013 avente ad oggetto la richiesta di annullamento dell'informativa prefettizia interdittiva prot.n. 193986/Area I bis/O.S.P. emessa dalla Prefettura di Roma in data 27/09/2013 nei confronti dell'appaltatore Consorzio Stabile Aedars s.c.a.r.l. e del conseguente recesso dell'Enas, l'Ente non possa dedurre alcuna posizione differenziata in ordine alla quale invocare la tutela dei propri interessi, atteso che le sorti dell'informativa si ripercuotono *ex lege* sull'atto di recesso dell'Ente, quale atto conseguente e obbligatorio;

RILEVATO, in tal senso, che già nel primo giudizio dinnanzi al TAR Lazio conclusosi con l'ordinanza n.655/2014 di declaratoria della propria incompetenza territoriale in favore della competenza del TAR Sardegna, l'Avvocatura Generale dello Stato, costituitosi nell'interesse della Prefettura, non ha provveduto alla costituzione in giudizio dell'Enas;

RITENUTO, quindi, opportuno non provvedere alla costituzione in giudizio dell'Ente neanche nel giudizio ad oggi riassunto;


VISTA la proposta del Direttore Generale f.f. di adozione della presente deliberazione;

DELIBERA

la non costituzione in giudizio dell'Enas nel giudizio RG n. 10807/2013 dinnanzi al TAR Lazio, riassunto tramite atto notificato presso l'Enas in data 09/12/2014 ad istanza del Consorzio Stabile Aedars s.c.a.r.l., per l'annullamento dell'informativa prefettizia interdittiva prot.n. 193986/Area I bis/O.S.P. emessa dalla Prefettura di Roma in data 27/09/2013 nei confronti dell'appaltatore Consorzio Stabile AEDARS SCARL e del conseguente recesso dell'Ente acque della Sardegna (Determinazione del Direttore del Servizio Appalti e Contratti n. 1127 dell'11.11.2013) dal contratto rep. n. 12057 del 26.1.2010, avente ad oggetto i lavori di Progettazione ed esecuzione dei lavori denominati "Schema idrico del Flumineddu per l'alimentazione irrigua della Marmilla - Opere di adduzione ed attrezzamento irriguo della Bassa Marmilla alimentato dallo schema idrico Flumineddu - Tirso - Flumendosa".

Il Commissario Straordinario


Avv. Giuseppe Verona



Il Direttore Generale f.f. ing. Franco Ollargiu rende il parere favorevole di legittimità, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15.5.1995, n.14.

Il Direttore Generale f.f.

Ing. Franco Ollargiu



MP

Ente acque della Sardegna

Direzione Generale

Proposta di deliberazione per il Commissario Straordinario

Oggetto: atto di riassunzione del giudizio RG n. 10807/2013 dinnanzi al TAR Lazio notificato presso l'Enas in data 09/12/2014 ad istanza del Consorzio Stabile Aedars s.c.a.r.l. per l'annullamento dell'informativa prefettizia interdittiva prot. n. 193986/Area I bis/O.S.P. emessa dalla Prefettura di Roma in data 27/09/2013 nei confronti dell'appaltatore Consorzio Stabile AEDARS SCARL e del conseguente recesso dell'Ente acque della Sardegna (Determinazione del Direttore del Servizio Appalti e Contratti n. 1127 dell'11.11.2013) dal contratto rep. n. 12057 del 26.1.2010 - lavori di Progettazione ed esecuzione dei lavori denominati "Schema idrico del Flumineddu per l'alimentazione irrigua della Marmilla – Opere di adduzione ed attrezzamento irriguo della Bassa Marmilla alimentato dallo schema idrico Flumineddu – Tirso – Flumendosa"- non costituzione in giudizio.

Si trasmette in allegato il testo della deliberazione che si propone di adottare.

La deliberazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 14/95 e ss.mm., sarà immediatamente esecutiva.

Cagliari, 18 dicembre 2014

SAG/SL/MC
SAG/DIR/VE



Il Direttore Generale f.f.

Ing. Franco Cagliari

